



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione IV Penale

Composto dai Signori:

1. Dott. Cornelia Gabriella Martini Presidente
2. Dott. Bruna Rizzardi Consigliere
3. Dott. Manuela Enrica Marina Cannavale ConsigliereEst.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale

nei confronti di

A) [REDACTED] nato [REDACTED] *Assente*
Attualmente LIBERO
- residente in [REDACTED]
- con domicilio eletto in CORSO VENEZIA,, 24 LUOGO ESTERO
O SCONOSCIUTO in ITALIA presso il difensore
- con domicilio dichiarato in [REDACTED]
difeso dall' A) Avv. LOMBARDO LAURA di FIDUCIA del foro di
MILANO

Sost. ex art. 102 c.p. da Avv. BERSANI FILIPPO

N. MOD 2/A/SG
N. **549**
della Sentenza

003576 /2025
del Reg. Gen. le App

008218 / 2021
REG. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno
26/01/2026

Depositata
in Cancelleria
il **05/02/2026**
Il Cancelliere
[Signature]
il direttore
Dott. Roberto Bramani
Estratto esecutivo a

Procura Generale.....
Proc. Rep. c/ Trib di

il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere


APPELLANTE

X imputato Pubblico Ministero parte civile Procuratore Generale
 responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di MONZA

numero 3845 / 2024 del 11/11/2024

per i reat di cui a:

A)  Art. 99 C2 N1 CP Art. 99 C2 N2 CP Art. 99 C3 CP
- Art. 640 CP accertato in data 27/06/2021 e permanente sino al 05/08/2021 luogo:



In esito all'odierna udienza dibattimentale

Sentito il Relatore Magistrato dott. se Cannovale

Data la parola all'imputato

Sentito il Procuratore Generale dott. _____

Sentiti i difensori

i quali concludono come da verbale d'udienza.



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Quarta Penale
N. 3576/25 R.G. Corte d'Appello di Milano

MOTIVI della DECISIONE

§1.1 La sentenza impugnata

Il giudizio d'appello ha ad oggetto la sentenza emessa in data 11-11-24 dal Tribunale di MONZA, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [REDACTED]

§1.2 L'imputazione

del delitto p. e p. dall'art. 640 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nel fare credere a [REDACTED] di doversi procurare del gas per riparare il suo condizionatore si faceva consegnare dallo stesso una somma pari a euro 300,00 salvo poi rendersi irreperibile non provvedendo alla riparazione, induceva in tal modo in errore [REDACTED] circa la necessità di riparare il condizionatore con una semplice ricarica di gas, procurandosi un ingiusto profitto pari a euro 300,00 con pari danno per la persona offesa.

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale,
Fatto commesso in [REDACTED].

§1.4 Il dispositivo

Il Tribunale di Monza *ha dichiarato* l'imputato responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, applicata la diminuzione prevista per il rito, lo *ha condannato* alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

§1.5 Il calcolo della pena

Pena base, mesi 6 di reclusione ed € 300 di multa, previo il giudizio di equivalenza indicato, ridotta di 1/3 per effetto della scelta del rito.

§2. La motivazione della sentenza impugnata

Dagli atti di indagine, utilizzabili in virtù del rito richiesto, emerge la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato.

Nella querela, la persona offesa [REDACTED] ha dichiarato di abitare in [REDACTED], via [REDACTED]. Il giorno 26.07.2020, [REDACTED] si è accorto che il condizionatore installato all'interno dell'abitazione aveva bisogno di una ricarica del gas. Lo stesso giorno ha trovato un annuncio che pubblicizzava la fornitura di gas con pronto intervento. La pubblicità era della società [REDACTED], con sede in [REDACTED] e indicava l'utenza telefonica [REDACTED]. [REDACTED] ha preso contatti con la società e l'operatore gli ha riferito che sarebbe stato contattato dal tecnico. Alle ore 16.50 la persona offesa è stata contattata dal tecnico dall'utenza telefonica [REDACTED]. Alle ore 18.00 è giunto il tecnico che, dopo aver fatto le opportune verifiche, ha informato la persona offesa che avrebbe dovuto ordinare il gas, pretendendo il pagamento per l'uscita di Euro 60,00 e il costo del gas pari a Euro 240,00. [REDACTED] ha effettuato il pagamento in contanti e ha ricevuto un buono di consegna. Al momento del pagamento, il tecnico ha mostrato un documento di identità. Successivamente, il tecnico non si è più presentato e non ha consegnato alcun gas.

1 [REDACTED]



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Quarta Penale

N. 3576/25 R.G. Corte d'Appello di Milano

La p. o. ha provato a contattarlo, ma dapprima non ha risposto e in seguito ha fornito giustificazioni inverosimili. Il buono di consegna, in atti, riporta l'intestazione [REDACTED] via [REDACTED], [REDACTED], indirizzo corrispondente alla sede legale dell'impresa [REDACTED] di [REDACTED].

Le indagini svolte hanno permesso di accertare l'intestatario dell'utenza [REDACTED] odierno imputato.

L'imputato, quindi, con coscienza e volontà ha posto in essere artifici e raggiri, presentandosi quale tecnico riparatore e inducendo in errore la persona offesa, che ha versato il prezzo.

Successivamente, l'imputato non si è mai più presentato per effettuare la riparazione.

I fatti sono attribuibili all'imputato alla luce dei molteplici elementi, tutti riconducibili allo stesso (l'intestazione dell'utenza telefonica, il buono di consegna, l'impresa dell'imputato).

Le dichiarazioni dell'imputato, sentito a sommarie informazioni, senza la presenza del difensore sono patologicamente inutilizzabili.

Infine, il giudice determinava il trattamento sanzionatorio. Riteneva non concedibile la sospensione condizionale della pena.

§3. I motivi d'Appello

Avverso la predetta sentenza ha presentato appello il difensore di fiducia dell'imputato, formulando i seguenti motivi di doglianza:

1) Con il primo motivo d'appello la difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, per carenza dell'elemento oggettivo

Non è vero, come indicato in imputazione e ritenuto dal giudice, che l'imputato avesse indotto la p.o. a credere che fosse necessaria una ricarica di gas per riparare il condizionatore. La p.o. indica chiaramente in querela di avere personalmente accertato che il condizionatore aveva bisogno di una ricarica di gas e di avere, di conseguenza, cercato una ditta adatta a fornire tale ricarica.

Contattava, quindi, la ditta del [REDACTED], che si presentava con il proprio nome e con i dati della ditta, interloquiva tramite il telefono cellulare a lui intestato, confermava che il condizionatore necessitava della ricarica di gas e si faceva pagare per il sopralluogo e l'acquisto della ricarica.

Tutto ciò avveniva senza alcun artificio né raggiro.

Seguiva un inadempimento, dovuto a gravi difficoltà.

2) Con il secondo motivo d'appello la difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, per carenza dell'elemento soggettivo

Il giudice non ha compiuto alcuna operazione volta ad accertare la sussistenza del dolo, limitandosi ad affermare l'esistenza dell'elemento psicologico in capo allo stesso.

Si dissente dalla prospettazione, considerando l'accertamento autonomo da parte della p.o., il suo valido consenso e le condizioni di difficoltà ed indigenza dell'imputato.

Il [REDACTED] si è trattenuto la somma percepita, ma non aveva affatto intenzione di truffare il querelante, non ha influito sulla sua capacità negoziale, tanto che ha anche consegnato al [REDACTED] un buono di consegna con le proprie generalità. Ha, poi, inviato allo stesso una lettera di scuse, spiegando che, inizialmente, si era adoperato per reperire la carica di gas, ma poi, a seguito di drammatiche

2



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Quarta Penale

N. 3576/25 R.G. Corte d'Appello di Milano

circostanze e motivi di salute suoi e di sua madre, ha pensato di trattenersi i soldi per fronte alle proprie difficoltà.

Non vi è dolo iniziale dell'azione, ma un semplice inadempimento contrattuale.

Non vi sono artifici e raggiri tali da falsare il processo volitivo della p.o., tali da determinare la stessa a stipulare un accordo che, in assenza delle condotte fraudolente, non avrebbe stipulato.

Non sussiste nemmeno il dolo eventuale.

In data 10 gennaio 2026, la difesa depositava motivi nuovi

Quanto all'elemento oggettivo, si aggiunge che il giudice ha sostenuto la sussistenza di artifici e raggiri, senza motivare perché vengano qualificati come artifici e raggiri i fatti ricostruiti.

Difetta la valutazione della idoneità decettiva delle condotte, del nesso causale tra le stesse e l'asserita induzione in errore. Le affermazioni del Tribunale sono meramente assertive. Vi è, quindi, un vizio sotto il profilo motivazionale. Cita giurisprudenza di legittimità sulla motivazione apparente.

Quanto all'elemento soggettivo, si integra il motivo di appello già presentato con una citazione di legittimità riguardo alla necessità del dolo iniziale.

Nel nostro caso, solo successivamente l'imputato ha deciso di trattenersi le somme, in un contesto di grave situazione personale ed economica.

Si tratta di un mero illecito civile.

§4. L'udienza

La difesa aveva presentato tempestiva richiesta di discussione orale, che la Corte aveva disposto. Successivamente, perveniva rinuncia alla richiesta stessa e deposito dei motivi nuovi.

La richiesta di trattazione orale è irrevocabile e, pertanto, si rigettava l'istanza di revoca della stessa e si procedeva in udienza, con l'intervento del Procuratore Generale e del difensore.

Esaurita la relazione, il Procuratore Generale chiedeva la conferma della sentenza; il difensore dell'imputato si riportava ai motivi dedotti.

Indi, la Corte dava lettura del dispositivo.

§5. La decisione della Corte

Il primo motivo di appello deve essere accolto ed, in riforma appellata, si deve assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

La lettura della querela e della CNR rendono evidente come non siano provati gli artifici e raggiri ipotizzati e non sussista l'induzione in errore.

██████ esponeva in querela di essersi accorto che il suo condizionatore necessitava di una ricarica di gas e, per questo motivo, di avere chiamato un tecnico per la fornitura.

Non è, quindi, vero, che lo stesso sia stato indotto in errore dall'imputato riguardo alla necessità di riparare il condizionatore con una semplice ricarica di gas.

Quanto alla sufficienza o meno di riparare quel condizionatore solo con una ricarica di gas, non è stata esperita alcuna attività di indagine, né emerge alcunchè dalle dichiarazioni rese in querela dalla p.o.

Nemmeno è provata la sussistenza degli artifici e raggiri ipotizzati in imputazione, che sarebbero consistiti nel far credere al ██████ che l'imputato si dovesse procurare il gas. E' esposto in querela



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Quarta Penale

N. 3576/25 R.G. Corte d'Appello di Milano

che il tecnico aveva prospettato la necessità di procurarsi un tipo di ricarica di gas difficilmente reperibile, in quanto il condizionatore era vecchio.

Non è in alcun modo stato accertato se la necessità di procurarsi il gas fosse reale o meno, né al riguardo nulla ha precisato il querelante.

Nemmeno risulta da alcun elemento che il [REDACTED] si fosse presentato falsamente come tecnico riparatore di condizionatori, come asserito dal giudice in motivazione. Al contrario, risulta in atti che l'imputato fosse effettivamente un tecnico del ramo, tanto che era titolare dell'impresa artigiana di cui vi è la visura in atti.

E' provato solo che l'imputato, pur avendo ricevuto la somma in contanti di euro 300, non ottemperava al proprio obbligo contrattuale di fornire il gas di ricarica del condizionatore, così ponendo in essere un inadempimento contrattuale.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

riforma

la sentenza emessa in data 11-11-24 dal Tribunale di MONZA nei confronti di [REDACTED]
ed

assolve

l'imputato dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Milano, 26 gennaio 2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente